



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

- VISTA la Legge 11.02.1971, n° 50 e successive modifiche, recante “Norme sulla navigazione da Diporto”;
- CONSIDERATO: il notevole incremento delle attività subacquee del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, particolarmente nelle acque prospicienti il promontorio di Portofino, caratterizzate dalla presenza di notevole traffico da diporto;
- RITENUTO NECESSARIO: stabilire prescrizioni utili e necessarie ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- VISTA: la Legge 14.07.1965, n° 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n° 1639 del 02.10.1968;
- RITENUTO NECESSARIO: dover meglio disciplinare ed integrare le norme della propria Ordinanza n° 79/98 in data 16 luglio 1998 alla luce dell’esperienza acquisita durante il periodo di vigenza della stessa;
- VISTO: l’articolo 10 del Decreto Legge 21.10.1996, n° 535 convertito in Legge 23.12.1996 n. 647, recante disposizioni sul titolo per la condotta di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque marittime;
- VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Parte A – IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA’ NAVALI

Articolo A.1

Nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure l’effettuazione ai fini turistici/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo A.2

Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell’unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombole di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);

- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.) conforme all'allegato A;
- cassette di pronto soccorso;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria della superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza.

Articolo A.3

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

Articolo A.4

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di **cinque subacquei** simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Articolo A.5

In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippale costituito anche da un parabordo).

Articolo A.6

Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.

Articolo A.7

Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti, in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:

- **DURANTE IL GIORNO:**
- in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, l'Associazioni/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
- **DI NOTTE:** tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (COLREG 72).

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).

Articolo A.8

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per tali immersioni il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure – Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (0158/285728), una informativa (come da allegato B) riportante:

1. data, ora e luogo dell'immersione;
2. numero partecipanti;
3. nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
4. unità navale utilizzata;
5. modalità operative;

Parte B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

Articolo B.1

Nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure l'effettuazione a fine turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentita esclusivamente a Società/Circoli sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo B.2

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombole di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.) conforme all'allegato A;
- cassette di pronto soccorso;

Articolo B.3

Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

Articolo B.4

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Articolo B.5

Nella immersioni diurne il responsabile dell'immersioni ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia bianca, visibile ad una distanza non inferiore di 300 metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

Articolo B.6

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per tali immersioni il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure – Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (0158/285728), una informativa (come da allegato B) riportante:

6. data, ora e luogo dell'immersione;
7. numero partecipanti;
8. nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
9. unità navale utilizzata;
10. modalità operative;

Parte C – ATTIVITA' SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI

Articolo C.1

Nella immersioni diurne il responsabile dell'immersioni ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia bianca, visibile ad una distanza non inferiore di 300 metri.

Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico da appoggio, la bandiera con una striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.7. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

Se ci si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7, ed essere minuto di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi persona in grado di fornire assistenza.

Parte D – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo D.1

L'esercizio dell'attività subacquea **E' VIETATO:**

- a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata dei porti per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.

Articolo D.2

I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, sarà perseguito ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore il 15/03/1999 e sostituisce l'Ordinanza 77/98 in data 16/07/1998

Santa Margherita Ligure, 25/02/1999

IL COMANDANTE
TENENTE DI VASCELLO (CP) Pil.
Guido FERRARO